

Addì, 28 giugno 2022

tra

SOCIETA' POSTE AIR CARGO S.R.L.

e

OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI

Con la sottoscrizione del presente accordo, si è condiviso il testo della Parte Economica del nuovo Contratto Collettivo Aziendale di lavoro del Personale di Terra dipendente di POSTE AIR CARGO S.R.L. dando applicazione a quanto definito nel corso della trattativa del suo rinnovo.

POSTE AIR CARGO S.R.L.

OO.SS. FILT CGIL
FIT CISL
UIL TRASPORTI

**CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DI TERRA POSTE AIR CARGO S.R.L.
PARTE ECONOMICA**

tra

POSTE AIR CARGO S.R.L.

e

OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI

è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro del Personale di Terra dipendente POSTE AIR CARGO S.R.L. Parte Economica.

Al fine di armonizzare le scadenze contrattuali della Parte Generale e Normativa, sottoscritta in data 25 giugno 2021, e della Parte Economica del presente CCAL, le Parti concordano, che la Parte Economica avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa sino al 24 giugno 2024. Ove non sia data disdetta scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato di triennio in triennio.

Qualora vengano emesse nuove normative dalle Autorità Governative preposte, le stesse troveranno applicazione nel presente CCAL, con il coinvolgimento delle Parti Sociali, integrando o sostituendo quanto precedentemente definito.

TITOLARITÀ

La Parte Economica del contratto, comune a tutto il personale è sottoscritta dalla totalità della Azienda dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il CCAL di Poste Air Cargo è il riferimento regolatorio sul versante del lavoro e si applica a tutto il personale impegnato nelle attività di terra.

Coerentemente con l'obiettivo comune di assicurare incrementale trasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale dare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a tutti i lavoratori anche attraverso i canali di comunicazione aziendale.

INDICE

CAPITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO	3
ART. 32 ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE	3
ART. 33 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'.....	4
ART. 34 LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO.....	4
ART. 35 MISSIONI	5
ART. 36 INDENNITA` VARIE.....	6
ART. 37 REPERIBILITA'	7
ART. 38 WELFARE	7
ART. 39 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.....	8
Allegato 1.....	9
Allegato 2.....	10

CAPITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 32 ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE

A tutti gli effetti del presente contratto lo stipendio conglobato mensile ricomprende minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distintivo della retribuzione.

Nella tabella di seguito è riportato lo stipendio conglobato per ciascun livello:

Livello	Stipendio Conglobato
Q	1.849,09
1S	1.731,78
1	1.656,23
2S	1.575,73
2	1.474,66
3S	1.421,12
3	1.367,76
4S	1.282,84
4	1.207,65
5	1.068,37

1 – La retribuzione come sopra prevista verrà erogata per n. 14 mensilità

2 – esclusivamente per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCAL, ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma), si terrà conto delle ulteriori posizioni economiche individuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad personam superminimi, scatti congelati, etc., così come ricalcolati all'entrata in vigore del presente CCAL.

3 – Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell'anno il lavoratore maturerà 1/12 di 13esima e 14esima mensilità per ogni mese di lavoro, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Analogamente si procederà in caso di passaggio al livello superiore.

4 – Per determinare la quota giornaliera di retribuzione si divide la retribuzione mensile per 26.

5 - La 13esima e 14esima mensilità non maturano durante i periodi per i quali non è prevista la corresponsione della retribuzione o di trattamenti assistenziali/previdenziali o assicurativi per i quali non è prevista per legge la maturazione.

ART. 33 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Dopo ogni biennio di servizio prestato dalla data d'assunzione presso la società, il lavoratore avrà diritto ad un aumento periodico d'anzianità.

Gli aumenti periodici d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici.

Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di sette aumenti periodici d'anzianità per tutta la durata della vita lavorativa aziendale. Per il personale già in forza, ai fini del computo massimo degli aumenti periodici di anzianità sopra indicato, si tiene conto degli aumenti biennali già maturati. Gli aumenti periodici d'anzianità restano fissati nelle misure mensili di cui alla seguente tabella:

Livello	euro
Q	32
1S	29
1	26
2S	24
2	22
3S	21
3	20
4S	18
4	18
5	10

ART. 34 LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

I. Lavoro straordinario

È ammesso il ricorso al lavoro straordinario, intendendosi per tale il lavoro effettivo eseguito oltre l'orario contrattuale.

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere previamente autorizzato dalla Società e contenuto nei limiti previsti dalla legge.

Lo svolgimento di lavoro straordinario comporterà l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

- lavoro straordinario diurno feriale 35%

- lavoro straordinario notturno 60%
- lavoro straordinario festivo 60%
- lavoro straordinario festivo notturno 60%

II. Lavoro festivo

Per la definizione di lavoro festivo, si fa riferimento all'art. 16 PARTE NORMATIVA del presente CCAL

Il lavoro festivo sarà compensato:

Per il personale non turnista e turnista con la maggiorazione oraria del 60%

III. Lavoro notturno. Si considera lavoro notturno il periodo di 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 di mattina (art.1, comma 2, lettera d, D.lgs. n.66/03) Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 20.00 e le 8.00.

Il lavoro notturno sarà compensato con la maggiorazione del 35%

IV. Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere previamente autorizzato dalla Società; il personale, se richiesto, non può esimersi dalla prestazione di lavoro straordinario, notturno e festivo, fatti salvi, per il lavoro notturno, i casi di divieto previsti dalla legge.

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra non sono cumulabili tra loro, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Ai fini della determinazione della retribuzione del lavoro straordinario, notturno e festivo e delle relative maggiorazioni, di cui sopra, si farà riferimento alla retribuzione prevista dall'art. 32 del presente contratto, restando esclusi i trattamenti individuali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad personam, superminimi, scatti congelati, etc.. Esclusivamente per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCAL, per la determinazione della retribuzione del lavoro straordinario, notturno e festivo e delle relative maggiorazioni di cui sopra, si terrà conto anche delle ulteriori posizioni economiche individuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad personam superminimi, scatti congelati, etc., così come ricalcolati all'entrata in vigore del presente CCAL.

V. Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro straordinario, alla retribuzione mensile verrà applicato il divisore 173.

ART. 35 MISSIONI

Al personale inviato a svolgere attività lavorativa fuori dalla sua sede di lavoro, spetta il rimborso delle spese di vitto nelle seguenti misure:

Colazione: € 10,50

Pranzo: € 39,00

Cena: € 39,00

quando si trovi in missione rispettivamente nelle fasce orarie: dalle ore 07.00 alle ore 09.00; dalle ore 12.00 alle ore 14.00; dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad alcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Il tempo occorrente, per i viaggi e spostamenti, in Italia o all'estero, per recarsi sul luogo di svolgimento della prestazione o per fare rientro da esso, non comportando lo svolgimento di lavoro effettivo, non è considerato orario di lavoro.

I tempi di spostamento saranno compensati con un'indennità di viaggio.

La predetta indennità è fissata nelle seguenti misure (importi lordi):

- TEMPO DI VIAGGIO <= 5 ORE € 30,00
 - TEMPO DI VIAGGIO > 5 ORE € 50,00

Qualora il tempo occorrente per recarsi sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sia pari o superiore all'orario giornaliero di lavoro, la prestazione lavorativa giornaliera sarà considerata assolta a tutti gli effetti.

I trasferimenti per servizio, che avvengano dopo che il lavoratore abbia preso servizio presso la propria sede di lavoro, sono considerati come normale orario di lavoro e in questi casi non troveranno applicazione le suddette indennità di viaggio.

Il rimborso delle spese di vitto e alloggio non è dovuto per le trasferte di durata inferiore a 4 ore ovvero per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in Comuni distanti meno di 10 chilometri da quello della sede di lavoro o della dimora abituale.

Per le modalità di scelta, di utilizzo e gli eventuali rimborsi, relativi ai mezzi di trasporto utilizzati in trasferta, si fa riferimento alla specifica procedura aziendale vigente.

ART. 36 INDENNITA` VARIE

- 1 **INDENNITA` DI VOLO**: ai dipendenti che vengono comandati a svolgere le loro mansioni a bordo di aeromobili in volo (collaudi, controlli, ecc.) è dovuta una indennità di volo nella misura oraria di € 5,16 = per ogni ora di volo effettivo prestata (block-time).
 - 2 **INDENNITA` SPECIALE**: è riconosciuta una indennità speciale comprensiva dell'indennità giornaliera o indennità di campo e premio di produzione nella misura di € 7,75 giorno di effettivo servizio. L'indennità è calcolata su 26 giorni di lavoro per cui va moltiplicata per 1,2 per ogni giorno di effettivo servizio e riproporzionata alle ore di servizio effettivamente prestate.

Le suddette indennità vengono corrisposte per un massimo di 12 mensilità all'anno e non se ne tiene conto ai fini di nessun istituto contrattuale, essendosi considerata l'incidenza di detti istituti nella determinazione degli importi.

ART. 37 REPERIBILITÀ'

Si potrà predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio, presso i siti aziendali, a fronte della segnalazione di guasti, anomalie, interventi di assistenza tecnica

L'inclusione dei lavoratori nei turni di reperibilità darà diritto a un'indennità per ogni turno (giorno) di reperibilità secondo la tabella qui di seguito riportata. Tale indennità, fermo restando la sua imponibilità ai fini fiscali e contributivi, non costituirà elemento utile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto.

LIVELLO RETRIBUTIVO	INDENNITA' PER TURNO DI REPERIBILITÀ'
QUADRO - LIVELLO 1S e LIVELLO 1	€. 35,00
LIVELLO 2S	€. 32,50
LIVELLO 2	€. 30,00
LIVELLO 3S e 3	€. 27,50
LIVELLO 4 E SUCCESSIVI	€. 25,00

Le parti confermano che fermo restando la definizione e l'ambito d'applicazione della reperibilità per intervento in reperibilità si intende, anche l'attività di coordinamento di altri dipendenti in servizio o a loro volta reperibili.

Per le ore necessarie all'esecuzione dell'intervento presso il sito aziendale sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione oraria, secondo la fascia oraria interessata dal suddetto intervento. La misura delle maggiorazioni è quella prevista dal vigente contratto di riferimento.

Le disposizioni che precedono saranno applicate nella misura in cui compatibili con gli istituti contrattuali vigenti per le figure apicali.

In ordine ad eventuale lavoro programmato notturno di norma, non verranno impiegati lavoratori in reperibilità nei lavori programmati notturni.

ART. 38 WELFARE

Le parti condividono la valenza strategica di un'idonea regolamentazione del welfare contrattuale in uno spirito solidaristico, nel solco di una rinnovata attenzione alle dinamiche sociali, in particolare, con riguardo alla Assistenza Sanitaria Integrativa.

ART. 39 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le Parti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la centralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo godimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di tutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.

In tale contesto le Parti, pur confermando il ruolo centrale del Sistema Sanitario Pubblico Nazionale, convengono sull'opportunità di garantire nei confronti dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCAL, adeguate forme di assistenza sanitaria integrativa.

A tal fine, i suddetti lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi inclusi gli apprendisti, al superamento dell'eventuale periodo di prova, sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa individuato dalle Parti stipulanti.

Le Parti stipulanti convengono che la sottoscrizione del Piano Sanitario Integrativo, avverrà entro il 31 dicembre 2022.

Per Poste Air Cargo S.r.l.:

(originale firmato)

Per le OO.SS.:

FILT CGIL

(originale firmato)

FIT CISL

(originale firmato)

UILTRASPORTI

(originale firmato)

Allegato 1

Roma, 28 giugno 2022

Alle Segreterie Nazionali

FILT CGIL Personale di Terra

Via Giovanni Battista Morgagni, 27
00161 Roma
e-mail: filtcgil@filtcgil.it
Fax: 0644243164

FIT CISL Dipartimento Trasporto aereo, portuali e marittimi

Area Contrattuale Trasporto Aereo
Via Antonio Musa 4 - 00161 Roma
tel.0644286354 - fax 0644286410
email: fit.trasportoaereo@cisl.it

UILTRASPORTI Personale di Terra

Viale del Policlinico, 131 - 00161 Roma
e-mail: trasportoaereo@ultrasporti.it
fax: 0686207747

PERSONALE TURNISTA

Nell'ambito del rinnovo Parte Economica del CCAL del Personale di Terra Poste Air Cargo, l'Azienda, in accordo con le OO.SS. firmatarie del suddetto CCAL, conviene che per quanto riguarda il personale turnista, in relazione alle tematiche specifiche del Settore, emerse durante gli incontri per il rinnovo contrattuale, di rimandare ad incontri di confronto e approfondimento con le Rappresentanze Sindacali costituite su iniziativa delle OO.SS. firmatarie il CCAL operanti in Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente CCAL Parte Generale e Normativa.

Le Parti convengono di incontrarsi il giorno 13 luglio 2022.

Distinti saluti

Poste Air Cargo S.r.l
(originale firmato)

Allegato 2

Roma, 28 giugno 2022

Alle Segreterie Nazionali

FILT CGIL Personale di Terra

Via Giovanni Battista Morgagni, 27
00161 Roma
e-mail: filtcgil@filtcgil.it
Fax: 0644243164

FIT CISL Dipartimento Trasporto aereo, portuali e marittimi

Area Contrattuale Trasporto Aereo
Via Antonio Musa 4 - 00161 Roma
tel.0644286354 - fax 0644286410
email: fit.trasportoaereo@cisl.it

UILTRASPORTI Personale di Terra

Viale del Policlinico, 131 - 00161 Roma
e-mail: trasportoaereo@ultrasporti.it
fax: 0686207747

CONFLUENZA PERSONALE DI TERRA DI POSTE AIR CARGO NEL NUOVO SISTEMA INQUADRAMENTALE

Nell'ambito dell'introduzione del nuovo sistema inquadramento del Personale di Terra di Poste Air Cargo, riconducibile a 10 livelli professionali, l'Azienda, in accordo con le OO.SS. firmatarie del suddetto CCAL, conviene sulla confluenza dal precedente all'attuale sistema inquadramento così come definito all'art.13 del CCAL Parte Normativa e Generale, che avverrà sulla base delle declaratorie dei ruoli ed esemplificazioni delle figure professionali.

Le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere esaustivo.

Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentiranno anche per analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCAL.

Di seguito i criteri delle confluenze per il personale di Terra Poste Air Cargo in forza al momento della sottoscrizione del CCAL Parte Economica:

- gli attuali livelli Quadro confluiranno nel livello Quadro
- gli attuali livelli 1 confluiranno nel livello 1

- gli attuali livelli 2A confluiranno nel livello 2S
- gli attuali livelli 2B confluiranno nel livello 2
- gli attuali livelli 3 confluiranno nel livello 3
- gli attuali livelli 4 confluiranno nel livello 4

Infine, si conviene che per il solo personale manutentore aeronautico, in possesso di Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) rilasciata da un'Autorità Aeronautica Nazionale EASA in conformità alla Part-66 (Certifying Staff con CA - Company Authorisation), attualmente inquadrato nel livello 2B è prevista la confluenza nel livello 2S.

Distinti saluti

Poste Air Cargo S.r.l
(originale firmato)